

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA – MILANO**

Ricorre la dott.ssa **Grazia Morello**, nata a Pordenone (PN) l'08/09/1968 (c.f.: MRLGRZ68P48G888X) e residente in Bergamo alla via Antonio Locatelli n. 37, rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dagli avv.ti Luisa Acampora (c.f.: CMPLSU59P47I208L) e Riccardo Ferretti (c.f.: FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383

Contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t.;**

l'**USR per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t.;**

la **Commissione di concorso per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t.**

nonché nei confronti di:

Interlandi Annalisa domiciliata presso l'indirizzo PEC *annalisa.interlandi@pec.it*

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure

cautelari:

a) dell'esito negativo della correzione della prova scritta della candidata 1108 contenuta nel verbale n. 23/A, della seduta della Commissione concorsuale del 21.02.2020 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia;

b) della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale;

c) dell'avviso n.11457 del 09.06.2020 e n. albo 154/2020 pubblicato dall'USR per la Lombardia contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 ed il calendario delle prove orali, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o

comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018 (doc.1). Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Lombardia – in cui peraltro risiede - dove i posti messi a concorso erano **451**, con possibilità di aumento del 30% per ulteriori 135 posti.

B) La prima prova consisteva in sei domande a risposta aperta, volte a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del D.M. n. 863 del 18/12/2018; la seconda, di carattere teorico-pratico, constava nella risoluzione di un caso concreto, attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta veniva stabilito che: per ciascun quesito a risposta aperta potesse essere attribuito un punteggio da 0 a 5 punti, con progressione per multipli di 0,5 fino al massimo di 30 punti complessivi; tale punteggio doveva essere assegnato in base ai seguenti criteri di valutazione (doc. 2):

1° inquadramento normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento) – insufficiente: punti 0 – lacunosa: punti da 0,5 a 1 – adeguata: punti 1,5 – ottima: punti 2;

2° sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito

(organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza nella trattazione) – insufficiente: punti 0 – lacunosa: da 0,5 a 1,5 – adeguata: punti 2 – quasi ottima: punti 2,5 – ottima: punti 3.

D) L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché il calendario delle prove orali, con inizio il 29/06/2020, da cui la dott.ssa Morello era esclusa (doc. 3).

Si evidenzia che i candidati ammessi alla prova orale sono 207, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 451 e, pertanto rimarranno scoperti senza vincitore ben 244 posti.

Tale dato assume caratteri particolarmente preoccupanti in considerazione delle difficoltà organizzative che dovranno essere affrontate alla riapertura delle scuole, considerata la carenza di personale ed anche che la funzione del DSGA all'interno dell'istituto scolastico è proprio quella di garantire l'efficienza organizzativa e la direzione del personale ATA.

F) Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito.

Ebbene, della documentazione (doc. 4 – 5) trasmessa dopo l'accesso è stato constatato che:

a) per la prima prova la votazione rispettivamente come primo descrittore inquadramento normativo e come secondo descrittore sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto è stata:

RISPOSTA PRIMO QUESITO: LACUNOSA – LACUNOSA (0,5 – 1);

RISPOSTA SECONDO QUESITO: ADEGUATA – LACUNOSA (1,5 – 1);

RISPOSTA TERZO QUESITO: ADEGUATA – ADEGUATA (1,5 – 2);

RISPOSTA QUARTO QUESITO: ADEGUATA – LACUNOSA (1,5 – 1,5);

RISPOSTA QUINTO QUESITO: ADEGUATA – ADEGUATA (1,5 – 2);

RISPOSTA SESTO QUESITO: LACUNOSA – ADEGUATA (1 – 2).

Le risposte, quindi, sono risultate esaustive e complete e la

valutazione assegnata è stata prevalentemente “**adeguata**”.

Raggiungendo, tuttavia, il punteggio complessivo di **n. 17 punti**, inferiore al minimo previsto (21/30) per l’ammissione agli orali, la ricorrente veniva esclusa dalla procedura concorsuale.

La valutazione della prova non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della dott.ssa Morello, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SEI QUESITI A RISPOSTA APERTA DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, l’esito della correzione dell’elaborato scritto della dott.ssa Morello è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale.

I.a Sulla valutazione dell’elaborato rispetto al parametro dell’inquadramento normativo.

Come anticipato in fatto, il criterio dell’inquadramento normativo si estrinseca nella capacità del candidato di individuare correttamente la normativa inerente all’oggetto del quesito e di dare prova di conoscere l’istituto di riferimento; l’esposizione di tali nozioni deve limitarsi ai soli elementi essenziali per conformarsi ai successivi criteri di esaustività e sintesi.

Ebbene, sotto tali aspetti, non si comprendono le modalità di applicazione di tali criteri da parte della Commissione concorsuale, considerato che, nonostante la ricorrente abbia per ogni risposta pienamente rispettato tutti i criteri previsti, tutte le 6 risposte aperte

sono state valutate con punteggio inferiore a 2 e, nel caso della risposta al quesito n°1, persino con l'attribuzione di 0,5 punti, ovvero lacunosa.

È necessario nuovamente sottolineare che i criteri di riferimento per la valutazione dell'elaborato sono due: uno – quello in parola – destinato alla valutazione delle capacità del candidato di individuare correttamente la norma di riferimento, l'altro volto a valutare la capacità di sintesi, di esposizione e di coerenza rispetto all'oggetto del quesito.

La netta separazione tra i due momenti di valutazione è comprovata dal fatto che ai due parametri vengono attribuiti punteggi differenti, che successivamente sommati determineranno il punteggio complessivo.

A seguito di un'attenta lettura dell'elaborato della dott.ssa Morello, emerge con assoluta chiarezza che, rispetto all'inquadramento normativo dei quesiti non vi sono errori o imprecisioni, essendo stato, per ognuno di quesiti, correttamente individuata sia la norma di riferimento sia l'istituto giuridico.

Del tutto illogicamente, quindi, la Commissione concorsuale giunge addirittura ad attribuire una valutazione pari a 0,5, ovvero a stento sufficiente, per la risposta al quesito n. 1, laddove è *ictu oculi* corretta e precisamente spiegata.

L'assoluta mancanza di aderenza di tali valutazioni rispetto ai criteri stabiliti dal Ministero per la correzione della prima prova scritta si appalesa in tutta la sua gravità ove si consideri che per ciascuno dei 6 quesiti la ricorrente ha saputo individuare l'esatta normativa di riferimento, illustrandola nei relativi elementi essenziali con ineccepibile capacità di sintesi ed esaustività.

Sicché, non è dato comprendere le ragioni per le quali le risposte date siano state ritenute lacunose, laddove le stesse coordinate di valutazione comprendevano il requisito della sinteticità nell'esposizione, con limitazione ai soli elementi essenziali dell'impianto normativo oggetto di quesito.

Invero, alla luce dei summenzionati criteri di valutazione, le risposte formulate dalla ricorrente non potrebbero che raggiungere il massimo punteggio (2 punti) previsto dall'apposita griglia, avendo ella operato, in relazione a tutti i quesiti, il giusto inquadramento normativo, peraltro sviluppandolo in maniera chiara e sintetica.

Sotto il profilo dell'inquadramento normativo, quindi, le risposte date dalla dott.ssa Morello vanno ritenute meritevoli del punteggio massimo, avendo la stessa dimostrato perfetta conoscenza delle normative oggetto di prova, nonché padronanza ed adeguatezza del linguaggio giuridico.

L'erronea valutazione dell'elaborato della ricorrente, sotto il profilo del corretto inquadramento normativo, ha ridotto la valutazione complessiva di 4 punti, inficiando in maniera definitiva il punteggio finale con conseguente impossibilità di raggiungere la sufficienza.

I.b Sulla valutazione dell'elaborato rispetto al parametro della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito.

Anche l'applicazione del secondo criterio di valutazione da parte della Commissione concorsuale è stata caratterizzata da una chiara irragionevolezza ed illogicità.

Invero, tale criterio, volto ad individuare i parametri in base ai quali valutare le capacità di esposizione e, quindi, padronanza della materia da parte del candidato, prevede un ampio ventaglio di valutazioni che vanno dai 0 punti, per una risposta ritenuta assolutamente insufficiente, ai 3 punti, per una risposta ottima, con progressione per multipli di 0,5.

A differenza del precedente criterio, ad essere premiata è la capacità del candidato di formulare risposte corrette sotto un profilo logico-formale, nonché dotate di sintesi e chiarezza; andava, cioè, considerato non tanto l'aspetto tecnico della risposta, ma l'attitudine redazionale.

Orbene, è evidente che tale criterio sia stato applicato in maniera errata dalla Commissione concorsuale in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, in quanto, a ben vedere, non si è tenuto

conto dell'ampiezza del ventaglio di voti previsti dalla griglia di valutazione che, nell'ipotesi di risposta lacunosa, stabilisce che il voto possa essere 0,5 per un compito gravemente lacunoso, 1 per un compito molto lacunoso, 1,5 per un compito lacunoso e 2, invece, per un compito adeguato.

Ben tre delle risposte formulate dalla ricorrente, specificatamente le nn. 1 - 2 - 4, hanno ricevuto una valutazione pari ad 1 (le prime due) ed 1,5, venendo ritenute lacunose sotto il profilo redazionale.

Ebbene, tali valutazioni risultano assolutamente illogiche e non rispondenti ai parametri di giudizio fissati dal MIUR; infatti, dall'analisi dell'elaborato redatto dalla ricorrente e, precisamente, dalla lettura delle risposte date ai predetti quesiti, risulta assolutamente incomprensibile il giudizio "lacunoso" e non, invece, quantomeno quello di "adeguato" con l'assegnazione, quindi, di 2 punti.

Rispetto alle domande somministrate le risposte formulate risultano chiaramente coerenti all'argomento del quesito ed esposte formalmente in maniera corretta e chiara, sicché la valutazione di "lacunoso" non può essere ritenuta conforme al reale contenuto delle risposte date, essendo tale giudizio applicabile ad elaborati connotati da deficienza argomentativa ed incompletezza sul piano espositivo, caratteri che assolutamente non si riscontrano negli elaborati della ricorrente.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, per le risposte date ai quesiti n. 1 - 2 - 4, il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione predeterminati dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Segnatamente, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nell'assegnazione dei punteggi rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: "ne/

rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito" (TAR Lazio di Roma, sez. I Sentenza, N. 8606/2018).

Anche in tal caso, l'erronea correzione della prima prova scritta, sotto il profilo della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito, ha determinato l'impossibilità per la ricorrente di raggiungere la sufficienza, in quanto laddove avesse ottenuto almeno il punteggio di 2 (pari almeno ad "adequata") per le risposte ai quesiti n. 1 - 2 - 4, avrebbe ottenuto ulteriori 2,5 punti che, sommati a quelli illegittimamente negati nella valutazione dell'elaborato rispetto all'inquadramento normativo (4,5), gli avrebbero consentito di raggiungere il giusto punteggio di 24 punti e, pertanto, la piena sufficienza.

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa, unica Commissione che ha corretto tutte le prove, la quale, tuttavia, ha manifestamente cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Come anticipato in premessa, sono stati richiesti i compiti degli altri concorrenti, ma l'URS non ha consegnato né i verbali né i compiti degli

altri candidati.

Ora, per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*);

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima: senza bisogno, cioè, che la lesione si concretizzi e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*).

Sicché ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo della presumibile disparità di trattamento tra i partecipanti al concorso.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

Invero, in considerazione dei criteri di valutazione stabiliti dal Miur, ovvero: "capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito"; "conoscenza ed uso della normativa di riferimento"; "

organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza nella trattazione”.

Si rileva l’evidente difficoltà di comprendere il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione all’attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di correzione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Si evidenzia che la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito alla prima prova della ricorrente (17/30) e il punteggio minimo sufficiente per lo scrutinio della seconda prova (21/30) appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto delle risposte formulate le quali avrebbero sicuramente meritato la sufficienza.

Per pacifica giurisprudenza se l’attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l’impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l’annullamento.

Del resto, la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all’elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Nonostante i conosciuti limiti che incontra il sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la palese gravità dei vizi rilevati giustifichi l’annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell’elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

ISTANZA DI MISURE CAUTALARE

Il ***fumus*** emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al ***periculum*** si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà alla ricorrente dall’esclusione dalla prova orale, il

cui espletamento, iniziato il 29.06.2020, è allo stato in corso, per cui si chiede l'ammissione con riserva alla prova, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale **è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.**

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che l'art. 17 del Bando prevede la possibilità di aumentare i posti messi a concorso di una quota pari al 20% (oggi innalzata al 30%) dei posti disponibili per la singola regione e siccome **in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, precisamente 207 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.**

Infine, si segnala che su identica questione si è già espresso il TAR Piemonte che con le ordinanze nn. 330,331,332 e 335 del 2020 ha ritenuto "indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali".

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione delle prove scritte della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del

fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio del 28 luglio 2020 non consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle prove orali, iniziate il 29.06.2020 ed in corso di espletamento.

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla Camera di Consiglio in data 28/07/2020, considerato che la successiva udienza si terrà al termine delle prove alle quali si chiede di essere ammessi con riserva, onerando la scrivente difesa della notifica del decreto di abbreviazione dei termini.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego per cui il contributo unificato è pari a euro 325,00

Napoli – 13/07/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti